

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2018, n. 52-7983

Approvazione schema di Protocollo d'intesa di collaborazione tra la Regione Piemonte e i Musei Reali di Torino al fine di favorire la promozione, la valorizzazione e la conoscenza del grande patrimonio identitario preservato nelle Residenze reali di Torino.

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni e delle attività culturali e del paesaggio", agli art. 111, 112 e 119 promuove la diffusione e la conoscenza del patrimonio culturale e ne favorisce la fruizione, prevede altresì ai fini della valorizzazione integrata di beni culturali di appartenenza pubblica che lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali interessati possano stipulare accordi, anche su base subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti.

La legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali" prevede che la Regione intervenga per la promozione e il sostegno di attività di promozione culturale. In particolare, l'art. 1 indica, fra le finalità della stessa, quella di "consentire uno sviluppo diffuso e omogeneo delle attività e delle strutture in tutto il territorio". Tale finalità di carattere generale contraddistingue la normativa regionale in materia di attività culturali ed è stata nel tempo puntualmente ribadita e sottolineata nei Programmi pluriennali di Attività dell'Assessorato alla Cultura. All'art. 7 si prevede altresì che la Giunta regionale possa assumere proprie iniziative di rilievo regionale o nazionale in ordine alle attività culturali regolamentate dalla legge.

La legge regionale 1 agosto 2018 n. 11 "Disposizioni coordinate in materia di cultura" prevede tra le proprie finalità la promozione della dimensione internazionale delle attività e del patrimonio culturale regionale, incentivando le occasioni di confronto e cooperazione sopranazionali e dedica una sezione alla materia museale e al ruolo della cultura per la costruzione di un'immagine dinamica, aperta e contemporanea del Piemonte e della sua società.

Il Programma di Attività in materia di beni e attività culturali per il triennio 2018/2020 (D.G.R. n. 23-7009 dell'8 giugno 2018), dedica una sezione alla Valorizzazione del patrimonio culturale e specifica che per promuovere e sostenere la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di interesse artistico, storico e archeologico, la Regione può avvalersi di appositi accordi con soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, con le forme e modalità previste dalla normativa vigente.

Ritenuto importante e di interesse generale valorizzare l'area interessata mettendo a sistema le risorse, inserendo i Musei in modo qualificato nella più complessiva offerta culturale territoriale, legando li strettamente al tessuto sociale e culturale in cui essi operano e potenziandone l'attrattività verso nuovi pubblici.

Dato atto che:

i Musei Reali sono un'istituzione permanente senza scopo di lucro, aperta al pubblico, al servizio della comunità e del suo sviluppo, e compiono ricerche sul proprio patrimonio artistico, lo espongono e lo comunicano, anche con valenza di attrazione turistica e valorizzazione territoriale, realizzando un servizio alla collettività;

la missione dei Musei Reali è preservare e valorizzare il patrimonio di monumenti, opere e spazi che ha avuto origine dalla storia dinastica della famiglia Savoia e che qualifica un compendio urbano collocato nel cuore della città antica, ponendolo in una relazione dinamica con l'esperienza dei visitatori e sviluppando opportunità di migliore accesso, conoscenza, creatività e diletto; tra le attività dei Musei Reali rientra la produzione di attività espositive temporanee che concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale e al miglioramento delle condizioni di vita della comunità di riferimento;

la Regione Piemonte, da sempre, riserva una particolare attenzione al sostegno dell'arte in ogni sua espressione, prevedendo un' articolata serie di interventi comprendenti altresì il sostegno in forma di contribuzione alle Istituzioni per lo svolgimento della loro attività ordinaria e per la realizzazione di specifici progetti, iniziative e manifestazioni.

Considerato che all'interno del contesto sopra descritto pare opportuno, per favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale, obiettivo prioritario nelle politiche di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di ispirazione comunitaria, avviare una collaborazione tra la Regione Piemonte e i Musei Reali di Torino finalizzata alla promozione, valorizzazione e conoscenza del grande patrimonio identitario preservato nelle residenze reali di Torino.

Ritenuto di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), tra Regione Piemonte e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Musei Reali.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare, in conformità a quanto previsto dalle Leggi regionali 58/1978 e 11/2018 e per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, il Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Musei Reali, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Presidente della Regione Piemonte, o persona da lui delegata, alla sottoscrizione del suddetto Protocollo d'Intesa;
- di demandare alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport l'adozione degli atti necessari per l'attuazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione;
- di dare che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione;

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR, entro 60 giorni dalla comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.


La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.Lgs n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato

52-7983

30-11-2018



BOZZA

**PROTOCOLLO DI INTESA TRA I MUSEI REALI DI TORINO E LA REGIONE PIEMONTE
PER FAVORIRE LA PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E E CONOSCENZA DEL PATRIMONIO
IDENTITARIO DELLE RESIDENZE REALI DI TORINO**


I **Musei Reali di Torino** (di seguito denominati "Musei Reali"), ufficio periferico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rappresentati dal Direttore Enrica Pagella, (TO) n. 00/00/10577 domiciliata per la presente convenzione presso la sede dei Musei Reali in Torino, Piazzetta Reale 1,

E

La Regione Piemonte, Assessorato alla Cultura e al Turismo. Direzione Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport, di seguito "Regione".

PREMESSO CHE

- i Musei Reali, istituiti ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. n.171 del 29 agosto 2014, si configurano come un museo di rilevante interesse nazionale, dotato di autonomia speciale in ambito scientifico, finanziario, contabile, organizzativo;
- i Musei Reali sono un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della comunità e del suo sviluppo, aperti al pubblico e compiono ricerche sul proprio patrimonio artistico, lo espongono e lo comunicano anche con valenza di attrazione turistica, con ricaduta per la valorizzazione territoriale e compiendo un servizio alla collettività;
- la missione dei Musei Reali è preservare e valorizzare il patrimonio di monumenti, opere e spazi che ha avuto origine dalla storia dinastica della famiglia Savoia e che qualifica un compendio urbano collocato nel cuore della città antica, ponendolo in una relazione dinamica con l'esperienza dei visitatori e sviluppando opportunità di migliore accesso, conoscenza, creatività e diletto;
- la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale rappresentano un obiettivo prioritario nelle politiche di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di ispirazione comunitaria e di sensibilizzazione delle nuove generazioni per il superamento di barriere fisiche, sociali e culturali;
- la produzione di attività espositive temporanee rientra tra le attività dei Musei Reali e concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale e al miglioramento delle condizioni di vita della comunità di riferimento;
- per la produzione di mostre temporanee, i Musei Reali dispongono delle Sale Chiabrese, situate nella Piazzetta Reale, e delle Sale Palatine, collocate al piano terreno della Galleria Sabauda; si tratta di spazi museali recentemente restaurati e rifunzionalizzati per ospitare esposizioni temporanee prodotte dai Musei Reali oppure realizzate in collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- la legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali" prevede che la Regione intervenga per la promozione e il sostegno di attività culturali finalizzate alla promozione del territorio; in particolare, l'art. 1 indica, fra le finalità della stessa, quella di "consentire uno sviluppo diffuso e omogeneo delle attività e delle strutture in tutto il territorio"; tale finalità di carattere generale



contraddistingue la normativa regionale in materia di attività culturali ed è stata nel tempo puntualmente ribadita e sottolineata nei Programmi pluriennali di Attività dell'Assessorato alla Cultura;

- la legge regionale 1 agosto 2018 n. 11 "Disposizioni coordinate in materia di cultura" prevede tra le finalità della Legge la promozione della dimensione internazionale delle attività e del patrimonio culturale regionale, incentivando le occasioni di confronto e cooperazione sopranazionali e dedica una sezione alla materia museale e al ruolo della cultura per la costruzione di un'immagine dinamica, aperta e contemporanea del Piemonte e della sua società.
- la Regione Piemonte riserva una particolare attenzione al sostegno dell'arte in ogni sua espressione, prevedendo un'articolata serie di interventi comprendenti altresì il sostegno in forma di contribuzione alle Istituzioni per lo svolgimento della loro attività ordinaria e per la realizzazione di specifici progetti, iniziative e manifestazioni;
- in particolare, nel corso degli anni sono state finalizzate importanti collaborazioni, con istituzioni e associazioni particolarmente attive sul territorio regionale, con un ruolo preminente e riconosciuto nella promozione e gestione di eventi artistici e culturali;
- considerato che la Regione Piemonte, in coerenza con quanto stabilito nel Programma di Attività in materia di beni e attività culturali per il triennio 2018/2020 (D.G.R. n. 23-7009 dell'8 giugno 2018,), si pone come obiettivo generale la valorizzazione e lo sviluppo dei Musei, uno dei principali attrattori turistici del territorio, e di potenziare l'efficacia della loro azione sostenendo il programma annuale di mostre temporanee;
- preso atto che i Musei Reali hanno presentato alla Regione Piemonte un qualificato programma di mostre per l'anno 2018/2019, approvato dal Comitato scientifico dei Musei Reali, proponendo la definizione di un accordo fra i due Enti;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Protocollo, le parti con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:


Art. 1

(Oggetto)

- 1.1. Con il presente Protocollo, le Parti si impegnano ad attivarsi congiuntamente, ognuno nell'ambito della propria sfera di competenza e di responsabilità istituzionale, al fine di favorire la promozione, la valorizzazione e la conoscenza del grande patrimonio identitario preservato nelle residenze reali di Torino;
- 1.2. Attraverso la promozione delle attività culturali dei Musei Reali, il Protocollo persegue l'obiettivo generale di valorizzare l'area interessata, mettendo a sistema le risorse, inserendo i Musei in modo qualificato nella più complessiva offerta culturale territoriale, legandoli strettamente al tessuto sociale e culturale in cui essi operano e potenziandone l'attrattività verso nuovi pubblici vicini e lontani;
- 1.3. Costituisce obiettivo specifico del Protocollo operare per il consolidamento e la sostenibilità delle attività dei Musei Reali.

Art. 2

(Impegni delle Parti)



2.1. Le parti convengono di investire congiuntamente al fine di favorire la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio identitario preservato nella residenza reale di Torino di cui all'art.1.

2.1. La Regione Piemonte, ai sensi delle LL.RR. 58/1978 11/2018, si impegna a promuovere le attività di promozione e comunicazione relative alle attività di cui al punto 2.1, concorrendo a rafforzarne il posizionamento nel tessuto regionale e cooperando allo sviluppo culturale, turistico ed economico territoriale.

2.3. I Musei Reali si impegnano a realizzare il programma di mostre, approvato dal Comitato scientifico per l'anno 2018-2019 potenziando le attività di comunicazione e promozione delle mostre al punto 2.1, esplicitando la collaborazione con la Regione Piemonte in tutte le forme di pubblicità previste per la valorizzazione delle esposizioni, con l'apposizione del logo istituzionale e la dicitura "con il sostegno della Regione Piemonte", in caso di sostegno economico.

Art. 3 (Comitato Tecnico)

I singoli accordi attuativi discendenti dal presente Protocollo verranno presi da un apposito comitato tecnico, composto dal Direttore, supportato da esperti museali, dei rispettivi enti sottoscrittori, che definirà per ogni evento le modalità di partecipazione.

Art. 4 (Durata)

3.1 Il presente Protocollo entra in vigore nel giorno della sua sottoscrizione, e avrà termine il 31 dicembre 2019.

3.2 Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati raggiunti congiuntamente, le parti potranno procedere alla stipula di un nuovo accordo per proseguire l'attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

3.3 Ciascuna parte è libera di recedere dal presente accordo inviando, con un preavviso di tre mesi apposita comunicazione all'altra parte via PEC.

Art. 5 (Trattamento Dati Personali)

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente Protocollo, fermi restando tutti i diritti riconosciuti dagli artt. da 15 a 22 del citato Regolamento UE 2016/679


Art. 6 (Variazioni e controversie)

5.1 Eventuali modifiche al presente Protocollo, concordate fra le parti, dovranno essere redatte esclusivamente in forma scritta.

5.2 Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

5.3 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo.

5.4 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del



presente Accordo ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo (D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010).

Art. 7
(Registrazione)

Il presente Protocollo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi degli articoli 21 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.

Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto
Torino,

PER I MUSEI REALI DI TORINO
IL DIRETTORE
ENRICA PAGELLA
PER LA REGIONE PIEMONTE
IL DIRETTORE REGIONALE
CULTURA, TURISMO E SPORT
PAOLA CASAGRANDE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

